



Comunicazione della Segreteria della Commissione della Concorrenza

Prassi riguardante l'annuncio e la valutazione di concentrazioni

del 25.3.2009 (Versione 4 del 1.10.2019)

1. Questa comunicazione completa la circolare e il modulo della Commissione della Concorrenza (COMCO) «Annuncio di concentrazioni di imprese» (cfr. sito internet della COMCO¹). La Segreteria della Commissione della Concorrenza (Segreteria) aggiorna continuamente la presente comunicazione ed espone la prassi attuale delle autorità in materia di concorrenza.

2. I nuovi punti vengono aggiunti all'elenco vigente con la data d'inserimento.

I. Nessun obbligo d'annuncio per imprese comuni senza legami con la Svizzera (25.3.2009)

3. La costituzione di una nuova impresa comune è soggetta all'obbligo d'annuncio se almeno due imprese partecipanti superano la soglia della cifra d'affari secondo l'articolo 9 capoverso 1 LCart (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b OCCI). Conseguentemente, l'obbligo d'annuncio finora è stato confermato anche nei casi della costituzione di un'impresa comune all'estero, senza legami con la Svizzera, da parte di due imprese con sede in Svizzera.

4. In un caso recente, le autorità in materia di concorrenza hanno concluso che, in assenza di effetti in Svizzera (art. 2 LCart), l'obbligo d'annuncio eccezionalmente non sussiste se l'impresa comune da una parte non dispone di attività o cifre d'affari in Svizzera (in particolare non effettua forniture verso la Svizzera) e, dall'altra, tali attività o cifre d'affari in Svizzera non sono né pianificate né previste in futuro.

II. Riduzione del tempo d'avvio delle concentrazioni (25.3.2009)

5. Secondo la prassi applicata sino ad ora dalle autorità svizzere in materia di concorrenza (e dalla Commissione europea), una concentrazione, che deve essere realizzata in più fasi, può a determinate condizioni essere considerata come un processo economico unico. In questo caso, la concentrazione può essere annunciata e controllata come un'unica entità. Le condizioni per l'annuncio e la valutazione di una concentrazione come un'operazione economica unica sono le seguenti: la creazione di un controllo congiunto durante un periodo di avvio (periodo transitorio), la conversione del controllo congiunto in un controllo unico basato su un accordo giuridicamente vincolante e una durata massima del periodo di avvio con controllo congiunto (finora tre anni).

¹ <www.weko.admin.ch/weko/it/home/documentazione/comunicazioni.html> (1.10.2019).

6. Per quanto riguarda il periodo di avvio, la Segreteria ritiene opportuno applicare la prassi prevista dalla Commissione europea (cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese). Un progetto di concentrazione può dunque essere considerato come un processo economico unico se il periodo d'avvio, durante il quale esiste un controllo congiunto, è limitato ad un massimo di un anno. Se la durata del periodo d'avvio supera tale periodo, secondo l'opinione della Segreteria, il progetto non deve essere classificato come una sola concentrazione e pertanto non può essere annunciato e esaminato come un'unica entità.

III. Ripartizione geografica delle cifre d'affari (25.3.2009)

7. Con il raggiungimento della soglia della cifra d'affari realizzata da due imprese in Svizzera di almeno 100 milioni di franchi ognuna, stabilita nell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LCart, viene concretizzato il principio degli effetti previsto all'articolo 2 LCart, il quale garantisce ed assicura che solo le operazioni che incidono sulla concorrenza in Svizzera sono oggetto d'esame. Una volta raggiunta questa cifra d'affari, nella sua pratica la COMCO parte dal presupposto che, in linea di principio, esistono degli effetti in Svizzera e pertanto esiste un obbligo d'annuncio.

8. Viene fatto riferimento alla cifra d'affari in Svizzera. Non è necessario che le parti coinvolte mantengono una filiale, uno stabilimento ecc. in Svizzera. Né la LCart né la OCCI contengono una regola sulla ripartizione geografica della cifra d'affari. La base dell'assegnazione è, in linea di principio, la posizione dei richiedenti, cioè, il luogo dove viene consegnato un prodotto (luogo di esecuzione) in base al contratto, rispettivamente dove si svolge il concorso per acquisire clienti con fornitori alternativi. Il luogo della fatturazione d'altra parte non influisce sulla ripartizione geografica della cifra d'affari. Se le imprese partecipanti alla concentrazione non effettuano vendite a clienti in Svizzera ma in Svizzera avviene soltanto la fatturazione per operazioni effettuate al di fuori della Svizzera, la Segreteria considera la cifra d'affari come non realizzata in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LCart. Queste spiegazioni riguardano solamente i prodotti, i servizi possono essere invece soggetti a regole diverse (cfr. per banche il modulo «Annuncio di concentrazioni di imprese», cifra II.3).

IV. Mercati da annunciare ai sensi dell'articolo 11 OCCI senza addizione di quote di mercato (3.5.2011)

9. Le autorità in materia di concorrenza hanno precisato, in convergenza con la prassi dell'UE, la loro prassi riguardo ai mercati interessati dal progetto di concentrazione senza addizione di quote di mercato ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI, sui quali le imprese partecipanti sono attive con una quota di mercato di un minimo del 30% («mercato interessato»)². Il calcolo della quota di mercato sul mercato rilevante determinato deve essere effettuato caso per caso. Questo, dal punto di vista geografico, può essere più grande della, più piccolo della o uguale alla Svizzera. Le informazioni dettagliate (ossia la descrizione di tali mercati secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. d, e, f OCCI) devono essere presentate regolarmente se un'altra impresa partecipante:

- opera su un mercato strettamente connesso, il quale è situato a monte o a valle o è contiguo³ con il mercato interessato; o

² Cfr. anche DPC 2010/1, pag. 5, *Rapporto annuale*.

³ Ai sensi della cifra 6.4 (c) dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 802/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese nella versione del Regolamento di esecuzione (UE) N. 1269/2013 della Commissione.

- intende entrare in questo mercato interessato o ha perseguito tale obiettivo negli ultimi due anni; o
- ha diritti di proprietà intellettuale sul mercato interessato; o
- è attiva sul mercato interessato a livello del prodotto, ma non a livello geografico.

10. Qualora nessuno dei criteri sopracitati è soddisfatto, le imprese annuncianti devono comunque specificarlo al momento della presentazione dei mercati interessati fornendo le necessarie prove (cfr. DPC 2009/4, pag. 447 seg., n. marg. 51 segg., *Merck/Schering-Plough*). In seguito, salvo esplicita richiesta della Segreteria, di regola non è necessario produrre una descrizione dettagliata di tali mercati (art. 12 OCCI).

V. Imprese partecipanti in caso di assunzione del controllo tramite un'impresa comune (1.10.2019)

11. Nel caso di un progetto di concentrazione in cui è previsto che un'impresa venga acquistata tramite un'impresa comune, in genere solo quest'ultima ne assume il controllo ed è quindi, oltre all'impresa oggetto dell'operazione, un'impresa partecipante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b OCCI e dell'art. 9 cpv. 1 LCart.

12. Per contro, le società madri dell'impresa comune sono le imprese partecipanti ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b OCCI e dell'art. 9 cpv. 1 LCart qualora:

- l'impresa comune è stata costituita espressamente per l'acquisizione dell'impresa oggetto dell'operazione o non ha ancora iniziato la sua attività commerciale;
- un'impresa comune esistente è un'impresa comune che non adempie a tutte le funzioni di un'entità economica autonoma;
- l'impresa comune è un consorzio di imprese; oppure
- le società madri sono le reali artefici dell'operazione.